

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E LA FONDAZIONE
ITALIANA FEGATO PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN BIOMEDICINA MOLECOLARE**

XXXVI CICLO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, con sede in Piazzale Europa 1 - 34127 Trieste, rappresentata dal Rettore prof. Roberto Di Lenarda, sede amministrativa del Corso di Dottorato in Biomedicina molecolare

E

La Fondazione Italiana Fegato C.F./P.I01149940320 con sede in Trieste, c/o Area Science Park Basovizza – Ed. QSS 14 km 163,5, rappresentata dal Presidente, dott. Decio Ripandelli, domiciliato per la carica presso la Fondazione,

PREMESSO

- che l'Università ha attivato per il XXXVI ciclo (a.a. 2020/2022) il corso di Dottorato di ricerca in Biomedicina molecolare, in prosieguo denominato "Dottorato", della durata di anni 3, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della vita;
- che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di ricerca di cui sopra;
- che la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;

VISTI

- la Legge n. 210/98, in particolare l'art.4 in materia di Dottorato di Ricerca;
- la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e

l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, il suo art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (nel seguito detto MIUR) n. 45 del 08/02/2013, pubblicato su G.U. n.104 del 06/05/2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità per le Università e gli enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di richiedere l'accredimento dei corsi di dottorato in convenzione;
 - il "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con Decreto Rettorale 953/2018 del 7.12.2018 e successive modifiche;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attivazione di posto aggiuntivo di Dottorato

- 1.1 L'Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in premessa, si impegna ad attivare n. 1 (uno) posto di Dottorato in aggiunta a quelli assegnati dall'Università sul tema finalizzato in "*I meccanismi di ittero e danno cerebrale in relazione alla fisiopatologia epatica*". Il posto aggiuntivo è messo a concorso unitamente a quelli assegnati dall'Università, con le modalità previste dal bando rettorale, pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia.
- 1.2 La borsa di studio verrà assegnata con provvedimento del Direttore dell'Area Servizi Istituzionali, secondo l'ordine di graduatoria del Concorso di ammissione, al candidato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, giudicato idoneo dalla Commissione valutatrice a svolgere la ricerca sulla tematica prevista per la borsa in argomento.
- 1.3 Il nominativo del beneficiario verrà comunicato dall'Università al Finanziatore una volta registrati gli atti concorsuali e salvo la sua regolare immatricolazione.

In caso di cessazione anticipata del beneficiario, per rinuncia o altre cause, le eventuali quote di finanziamento non utilizzate saranno restituite al Finanziatore a cura dell'Università.

- 1.4 Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporti di lavoro del dottorando con il Finanziatore e con l'Università di Trieste.
- 1.5 Il dottorando che fruirà della borsa messa a disposizione dal Finanziatore svilupperà il proprio percorso formativo nell'ambito delle tematiche d'interesse del Finanziatore.
- 1.6 Il dottorando svolgerà l'attività presso il Dipartimento, sede amministrativa del corso, presso altre sedi dell'Università o presso la sede del "Finanziatore" e presso istituzioni di ricerca italiane e straniere, così come previsto dal piano di ricerca. In ogni caso il dottorando sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla borsa di studio, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.7 Il Corso di Dottorato ha la durata di 3 anni accademici. Il XXXVI ciclo di dottorato avrà inizio il 1° novembre 2020 e si concluderà in via ordinaria il 31 ottobre 2023.

Il dottorando con borsa del Finanziatore concluderà il ciclo, trascorsi 36 mesi di frequenza, con il conseguimento del titolo, sempreché in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'ottenimento del Diploma di PhD.
- 1.8 I Dipartimenti universitari che concorrono all'attivazione del Corso mettono a disposizione il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in generale le strutture ed i mezzi dei Dipartimenti stessi. Il Dipartimento di Scienze della vita si fa carico della gestione amministrativa del Corso medesimo.
- 1.9. L'Università garantisce al dottorando iscritto la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Art. 2 - Finanziamento delle borse di studio

2.1 Il Finanziatore si impegna a versare:

a. la somma complessiva necessaria per l'erogazione delle borse di studio aggiuntive assegnate ai vincitori del concorso pari ad € 56.533,86, salvo successive rideterminazioni di legge, per borsa per i 3 anni di corso così ripartite:

- € 18.844,62 per l'a.a. 2020/21
- € 18.844,62 per l'a.a. 2021/22
- € 18.844,62 per l'a.a. 2022/23

b. un contributo per l'attività di ricerca del dottorando con riferimento al II e al III anno, pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa (uguale o superiore a € 1.534,33);

c. un eventuale contributo per il funzionamento del corso di dottorato concordato tra le parti.

La somma di cui al punto a. è comprensiva del contributo previdenziale INPS, a gestione separata, previsto dall'art. 2, comma 26 e seguenti della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo della borsa, delle ritenute ed altre imposte da applicare a norma di legge, saranno automaticamente adeguate ad eventuali variazioni disposte dal Ministero per le borse di studio, con le medesime decorrenze.

Relativamente all'incremento della borsa per periodi di soggiorno all'estero, previsto dalla norma nella misura massima del 50%, per questa borsa non viene garantito.

2.2 Le somme di cui ai precedenti commi saranno versate senza bisogno di richiesta alcuna, al Dipartimento di Scienze della Vita in tre soluzioni annuali anticipate così ripartite:

- prima quota di €18.844,62 entro **30 giorni** dalla stipula della convenzione, per la prima annualità della borsa oggetto del presente atto;
- le restanti due quote rispettivamente, la seconda quota di €18.844,62 entro il **31 ottobre 2021** e la terza quota di €18.844,62 entro il **31 ottobre 2022**.

Le Parti convengono che il budget per l'attività di ricerca del dottorando con riferimento al II e

al III anno previsto dall'art. 9 D.M. MIUR 08/02/2013 n. 45, pari al almeno il 10% dell'importo della borsa, viene assicurato presso la sede del Finanziatore, anche sede di frequenza del dottorando.

Le eventuali maggiorazioni del punto d. di cui al comma precedente saranno versate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che sarà trasmessa dal Dipartimento.

Gli importi saranno versati a favore del Dipartimento, secondo le seguenti modalità:

- versamento, con relative commissioni a carico del Finanziatore, indicando:

UniCredit Banca S.p.A - Filiale "Trieste Severo B", Via F. Severo 152 - Trieste - codice IBAN: IT 35 Q 02008 02223 000003892054 intestato a: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della vita - codice fiscale n. 80013890324 - partita IVA n. 00211830328

specificando nella causale:

- beneficiario: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita
- causale: Dottorato Scienze della Vita-Biomedicina Molecolare XXXVI ciclo.

2.3 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata non venga assegnata nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione per il XXXVI Ciclo, l'Università proporrà lo slittamento della stessa al Ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato sentito il Finanziatore. Nel caso in cui il Finanziatore non intendesse procedere allo slittamento, dovrà darne comunicazione all'Università e la somma/e verranno restituite entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

2.4 Fermo restando l'obbligo del Finanziatore di effettuare i versamenti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, nei termini ivi indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1454 c.c. nel caso in cui il Finanziatore risulti inadempiente degli obblighi di pagamento di cui al presente articolo. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Ateneo di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del

Finanziatore.

ART. 3 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti nel presente documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

ART. 4 - Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, non definibile in via bonaria o transattiva, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Trieste.

ART. 5 - Disposizioni finali

5.1 Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di cui al D.M. n. 45 del 08/02/2013, al "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca" emanato con Decreto Rettorale 953/2018 del 7.12.2018 e successive modifiche, nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

5.2 La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte, salvo il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

ART. 6 - Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dall'accettazione della proposta ed ha durata pari a quella del XXXVI ciclo del Corso di Dottorato, di cui all'art. 1.

Trieste, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto di Lenarda

Magnifico Rettore

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS

Dott. Decio Ripandelli

Presidente